

Schema di disegno di legge recante «Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento»

ART. 1

(Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle loro famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie», di seguito denominato «registro», con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e contrastare il fenomeno dell'istituzionalizzazione impropria, in attuazione del superiore interesse del minore.

2. Nel registro sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati in ogni istituto di assistenza pubblico o privato ovvero in ogni comunità di tipo familiare, la denominazione degli stessi istituti e comunità, nonché il numero delle famiglie, delle comunità e degli istituti che sono disponibili all'affidamento di minori ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per la famiglia, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo.»;

b) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario è istituito un registro denominato «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie».

2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:

a) la data e gli estremi del provvedimento, con indicazione della comunità di tipo familiare o dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della famiglia affidataria, specificando se trattasi di provvedimento adottato ai sensi della presente legge, dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o ai sensi degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile;

b) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

c) l'eventuale intervento della forza pubblica con l'indicazione, anche sintetica, della motivazione;

d) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso;

e) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore a rientrare in famiglia.

3. La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.

4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale anche riferiti a contesti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia sono comunicati da ciascun tribunale per i minorenni e da ciascun tribunale ordinario i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di allontanamento di un minore dai genitori o dal genitore convivente o da altro parente entro il quarto grado che se ne prenda cura. La comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o dall'adozione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.

ART. 2

(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o

privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge;

b) effettua segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di istituzionalizzazioni improprie che dovessero emergere dal monitoraggio dei dati contenuti nel registro e promuove lo svolgimento da parte delle stesse autorità di eventuali ispezioni o sopralluoghi presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative;

c) predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, per la successiva trasmissione alle Camere, anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, una relazione per l'Autorità politica delegata per la famiglia, sui risultati della propria attività e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale.

3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per la famiglia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali è ricompreso anche un rappresentante del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1250, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;»;

b) al comma 1252, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)».

ART. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.